REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2003

che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto delle modifiche per la denominazione «Parmigiano Reggiano», registrata come denominazione d'origine protetta nel regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/2003 (4), concernenti la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura nonché il regolamento relativo all'alimentazione delle bovine.
- Dall'esame della domanda di modifica è emerso che si (2) tratta di modifiche non secondarie.

- Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, occorre applicare, mutatis mutandis, la procedura prevista all'articolo 6.
- Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d'opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).
- Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche figuranti nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (²) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (³) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 5.7.2003, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 275 del 12.11.2002, pag. 14 (Parmigiano Reggiano).